

ORIGINALE

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### SEZIONE LAVORO

#### Ricorso

Per: Associazione **AGRICOLTORI FEDERATI** (c.f.: 80016590939), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giorgio Fidenato, con sede in Pordenone, viale Lino Zanussi n. 3; e per: **GIORGIO FIDENATO**, nato il 7/3/1961 a Mareto di Tomba e residente ad Arba in Via Pascoli, 19 (FDN GRG 61C07 F144I), rappresentati e difesi, come da procura a margine a pagg. 1-2, del presente atto, dall'avv. Francesco Longo del Foro di Pordenone ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in 33170 - Pordenone C.so Vittorio Emanuele II, 54;

comunicazioni e notificazioni ex art. 133 ss c.p.c.: 0434/28485;

PEC: francesco.longo@avvocatipordeone.it

#### CONTRO


**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
(DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PORDENONE, in persona del Direttore - legale rapp.te p.t. con sede in 33170 Pordenone Via Mazzini, 62, C.F. 80009080930), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e presso la stessa domiciliato in 34133 Trieste P.zza Dalmazia, 3, presso l'avv. Daniela Salmini;

#### NONCHÉ CONTRO

1) **CREMONINI ROBERTO**, nato a Brescia il 3/7/1955 e residente in Via Agostino Gallo, 10 - Brescia (C.F. CRM RRT 55L03 B157G), quale titolare della ditta Agri 2000 di Cremonini geometra Roberto (p.iva 01784720987); 2) **SERNAGLIA LUIGI**, nato il 11/5/1955 a Valdobbiadene (TV) e residente in


PROCURA: io sottoscritto Giorgio Fidenato (FDN GRG 61C07 F144I), nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dell'associazione **Associazione AGRICOLTORI FEDERATI** (c.f.: 80016590939), corrente in Pordenone, Viale Lino Zanussi, 3 nomino a rappresentare e difendere la predetta Associazione nel presente giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione di Roma, l'avv. Francesco Longo, del foro di Pordenone, conferendogli, anche disgiuntamente agli altri procuratori che egli vorrà nominare, ogni più ampio potere inerente alla presente procura speciale conferita, ivi compreso, oltre a quello specifico di impugnazione della sentenza n. 52/2015 emessa dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro, in data 5/2/2015, depositata in data 12/3/2015 e NON notificata, quelli di sottoscrivere gli atti e di proporre ogni ulteriore memoria e documentazione, di farsi sostituire, nonché quello di rinunciare ed accettare analoghe rinunce.

Eleggo domicilio presso LO STUDIO DEL MEDESIMO AUCIATO

  
(dott. Giorgio Fidenato)

La firma è autentica

Avv. Francesco Longo



Falcade (BL) via Molini 3 (C.F. SRN LGU 55E11 565K); 3) **PORCÙ ROBERTO**, nato il 28/5/1945 a Venezia e residente in Marcon (VE) Via delle industrie 46 (C.F. PRC RRT 45H28 L736L) nella qualità di legale rapp.te p.t. della società Vabel srl con sede in Marcon (VE) Via Delle Industrie, 44 (p.iva 00673720272); 4) **FORNASIER RENATA** (C.F. FRN RNT 76E58 I904S) nata a Spilimbergo (PN) il 18/5/1976 e residente in Vivaro Via Rauscedo, 7 quale titolare della omonima ditta con p.iva 01332260932; 5) **I.PER.COP. SRL – UNIPERSONALE** (p.iva 02606890594) in persona del legale rapp.te p.t., società corrente in Terracina, c.da Gavoti, 18; 6) **LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO – LE.GO. SPA UNIPERSONALE** (p.iva 01887980249) in persona del suo legale rapp.te p.t. società corrente in Vicenza, Viale dell'Industria, 2, **tutti rappresentati e difesi per procure notarili in atti dall'avv. Sandro Scoppa del foro di Catanzaro (C.F. SCP SDR 59B12 I170Z), con domicilio eletto presso l'associazione Agricoltori Federati in 33170 Pordenone Viale L. Zanussi 3,**

**PER LA CASSAZIONE**

della sentenza n. 52/2015 emessa dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro, in data 5/2/2015, depositata in data 12/3/2015 e NON notificata (all. A).

\*\*


**SOMMARIO: § 1. Fatto e svolgimento del processo di primo grado.- § 2. La sentenza n. 770/2013 del Tribunale di Pordenone.- § 3. Il giudizio d'appello.- § 4. La sentenza n. 52/2015 della Corte d'appello di Trieste.- § 5. I motivi di ricorso per cassazione.**

\*\*

PROCURA: io sottoscritto **GIORGIO FIDENATO** nato il 7/3/1961 a Mareto di Tomba e residente ad Arba in Via Pascoli, 19 (FDN GRG 61C07 F144I), nomino a rappresentare e difendere me stesso nel presente giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione di Roma, l'avv. Francesco Longo, del foro di Pordenone, conferendogli, anche disgiuntamente agli altri procuratori che egli vorrà nominare, ogni più ampio potere inerente alla presente procura speciale conferita, ivi compreso, oltre a quello specifico di impugnazione della sentenza n. 52/2015 emessa dalla Corte di Appello di Trieste Sezione Lavoro, in data 5/2/2015, depositata in data 12/3/2015 e NON notificata, quelli di sottoscrivere gli atti e di proporre ogni ulteriore memoria e documentazione, di farsi sostituire, nonché quello di rinunciare ed accettare analoghe rinunce.  
Eleggo domicilio presso  
LO STUDIO DEL  
MEDESIMO AVVOCATO

  
.....  
(dott. Giorgio Fidenato)

La firma è autentica  
Avv. Francesco Longo



**§ 1.- Fatto e svolgimento del processo di primo grado,**

I fatti sottesi al presente atto di appello possono essere ricapitolati come in appresso:

- a)* a far data dalla busta paga di gennaio 2009, la ricorrente versa ai suoi dipendenti lo stipendio lordo (cioè l'intero costo aziendale, comprensivo di tutte le componenti dovute a titolo di imposte statali, regionali, comunali nonché di contributi previdenziali, sia di componente datoriale che di componente salariale);
- b)* la decisione è stata previamente portata a conoscenza dei dipendenti e delle Amministrazioni finanziarie competenti (**all.ti 1-3**);
- c)* poiché ai dipendenti veniva versata la busta paga al lordo, questi ultimi si prodigavano di richiedere alla locale Agenzia delle Entrate (**cf. all. 8-9**) le modalità di versamento di imposte e contributi ricevuti in busta paga, ma nessuna risposta proveniva;
- d)* con raccomandata del 29/6/2009 (**all. 4**) l'appellante comunicava all'INPS che a far data dal mese di maggio del 2009 non avrebbe più provveduto a comunicare il DM10 ovvero le altre comunicazioni di legge ed inerenti i propri dipendenti e/o collaboratori a progetto, in quanto tale incombente si palesava in contrasto con evidenti e molteplici norme della Carta costituzionale;
- e)* nel frattempo, alcuni dipendenti (Bolzan Giuliana; Marco Cigana; Giorgio Fidenato) poiché non avevano ottenuto alcuna risposta alla loro richiesta (di provvedere da soli al pagamento dei contributi previdenziali, **cf. all. 9**), inviavano all'Agenzia delle Entrate la somma incassata dal datore di

lavoro a titolo di tasse, irpef e contributi previdenziali e ciò a mezzo di un libretto al portatore (all. 10);

f) in risposta a tale iniziativa, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, convocava per la data del 31/7/2009 i tre dipendenti presso il Comando Provinciale dei carabinieri di Pordenone e ciò al fine di procedere alla restituzione dei libretti al portatore di cui sopra (all. 11), con l'avvertenza ai dipendenti che in ogni caso era loro dovere presentare la dichiarazione annuale dei redditi e provvedere al versamento delle imposte dovute;

g) nello stesso giorno, il 31/7/2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate inviava ai tre dipendenti e per conoscenza anche all'INPS ed all'Inail la missiva di cui all'all.to 12 nella quale motivava la decisione di restituire le somme pervenute coi libretti al portatore, informando che *«Questa direzione non può pertanto procedere al riversamento delle somme depositate presso il libretto in questione per far fronte alle ritenute fiscali e ai contributi messi dal sostituto d'imposta, in dipendenza di retribuzioni mensili erogate alla S.V.»* (all. 12);

h) il 29/4/2011 l'INPS effettuava una serie di accertamenti ispettivi culminati nel rapporto n. 21 del 5/12/2011; esaminato il quale il Direttore emetteva ordinanza ingiunzione dd 10/2/2012 per il complessivo importo di € 21.966,70 (all. 5);

i) in data 5/3/2012 gli odierni ricorrenti proponevano formale ricorso amministrativo alla Direzione Regionale del Lavoro di Trieste (all. 6), la quale confermava il provvedimento sanzionatorio emettendo ordinanza-ingiunzione del 20/3/2012 ricevuta il 22/3/2012 (all. 7);

j) l'ordinanza ingiunzione n. 30/2012 era, quindi, impugnata con il ricorso introduttivo del presente processo, nel quale si evidenziavano

molteplici profili di illegittimità costituzionale relativamente al sistema del sostituto d'imposta di cui il sistema di invio dei DM/10 di cui è causa nel presente procedimento.

Nel dettaglio parte ricorrente:

1) riassumeva la normativa relativa alla debenza ed al funzionamento del c.d. sostituto d'imposta, normativa posta da:

a) art. 47 e 48 R.D.L. 4.10.1935, n. 1827;

b) art. 2115 c.c.;

c) Decreto Legislativo Luogotenenziale 2.4.1946, n. 142;

d) art. 19 Legge 4.4.1952, n. 218;

2) ne denunciava l'illegittimità costituzionale per contrasto:

i) all'art. 23 Cost.;

ii) all'art. 41 Cost.;

iii) agli artt. 2 e 3 Cost.;

iv) agli artt. 24 e 113 Cost.

**Chiedeva, pertanto, all'adito G.L. di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale**, in quanto non manifestamente infondato e rilevante agli effetti del presente giudizio;

3) Nel ricorso introduttivo veniva, inoltre, rilevata l'illegittimità dell'o.i. impugnata anche per violazione dell'art. 1180 c.c., in quanto alcuni dipendenti, visto il silenzio dell'Ente, avevano offerto la somma pari all'importo che essi dovevano versare fino a giugno 2009 compreso, mediante invio di libretti al portatore alla Agenzia delle Entrate di Pordenone (cfr. all. 8 ss), vedendosi, poi, restituire il tutto (all. 11 ss).

k) con memoria del 25/5/2012 si costituiva in giudizio la Direzione territoriale del Lavoro di Pordenone che contestava gli assunti dei ricorrenti e chiedeva il rigetto del ricorso;

l) con memoria *ex art.* 149 c.p.c. dd 13/7/2012 intervenivano nel giudizio i sigg.ri Cremonini Roberto, Sernaglia Luigi e Porcù Roberto, Fornasier Renata, la società Ipercop srl e la Le.go. spa *ut supra*, al fine di chiedere l'accoglimento delle domande degli odierni ricorrenti;

m) il giudizio di primo grado, senza svolgere alcuna attività istruttoria, visto che **nessuna contestazione sui fatti come sopra descritti era mossa dalla resistente**, era, quindi, deciso con la sentenza n. 770/2013 con la quale il Tribunale di Pordenone ha rigettato il ricorso introduttivo e confermato il provvedimento impugnato e dichiarato inammissibile il proposto intervento dei terzi; nessuna pronuncia espressa si rinviene nella sentenza impugnata a proposito del motivo, sollevato in prime cure, che attiene alla violazione, da parte della D.P.L., dell'art. 1180 c.c.

In particolare, a fronte delle articolate e plurime di censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente avverso il sistema normativo che prevede la sostituzione del datore di lavoro al proprio dipendente, per tutto ciò che attiene al pagamento dei contributi previdenziali dovuti da quest'ultimo (meccanismo analogo a quello del sostituto di imposta in campo tributario), il Giudice di primo grado ha liquidato la controversia con una motivazione che ci si permette di contestare e che può essere così riassunta: *«In buona sostanza le sanzioni comminate non sono altro che la diretta conseguenza di un ILLEGITTIMO COMPORAMENTO OMISSIVO IN RELAZIONE AD OMESSI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI ED AMMINISTRATIVI TRA*

L'ALTRO IMPLICITAMENTE AMMESSI ANCHE DALLO STESSO LEGALE RAPPRESENTANTE FIDENATO GIORGIO, il quale si rifiuta, come datore di lavoro, di esercitare la funzione di sostituto d'imposta, preferendo pagare ai suoi dipendenti l'intera somma al lordo della retribuzione senza provvedere, così facendo, ad effettuare le trattenute di legge ed i versamenti obbligatori previsti a favore dei lavoratori e dello Stato. ATTEGGIAMENTO QUESTO CHE NON TROVA RISCONTRO E GIUSTIFICAZIONE ALCUNA NELL'ORDINAMENTO VIGENTE. Riguardo poi alle eccezioni e dubbi di costituzionalità sollevati da parte ricorrente in merito alla normativa applicata dall'Inps e successivamente dalla DTL non può il decidente esimersi dal recepire le motivazioni esplicitate con la sentenza di questo Tribunale N. 19/11 pronunciata il 3 febbraio 2011 (successivamente confermata in grado d'appello) nel contenzioso promosso contro l'Inps e che in questa sede si intendono integralmente richiamate» (sentenza Trib. Pordenone n. 770/2013impugnata, pag. 1).

\* \*

## § 2. - Il giudizio d'appello.

Avverso la sentenza n. 770/2013 proponeva rituale gravame parte ricorrente, sostenendo che le scarse ragioni addotte dal Tribunale di Primo Grado a sostegno del sistema basato sulla sostituzione si appalesavano, prima che del tutto erronee, del tutto carenti, visto che le censure di illegittimità costituzionale non sono prese in considerazione neppure a livello implicito e presuppongono una lettura del sistema normativo lesiva del dettato costituzionale, anche come evolutosi rispetto ai tempi in cui la legislazione *de qua* vide la luce.

Anche in secondo grado la ricorrente:

1) riproponeva le censure di legittimità costituzionale già sollevate in primo grado e tendenti a provocare l'intervento del Giudice delle Leggi sul sistema del sostituto d'imposta per violazione:

n) degli artt. 2 e 23 Costituzione;

b) dell'art. 117, comma 1, Costituzione, in relazione, quale parametro interposto, all'art. 4, commi 2 e 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4/11/1950;

c) dell'art. 41 Costituzione;

d) degli artt. 2 e 3 Costituzione;

e) degli artt. 3, 24, 113 Costituzione;

f) degli artt. 118, comma 4, 42 e 41, nonché 2 e 3 Costituzione.

2) Ribadiva inoltre l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa per illegittimo rifiuto di ricevere il pagamento in violazione dell'art. 1180 c.c.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si costituiva con comparsa di costituzione e risposta dd 20/1/2014 nella quale rilevava la legittimità del provvedimento opposto, l'insussistenza delle censure di legittimità e, quindi, l'infondatezza del proposto ricorso ex art. 22 legge 689/1981.

Disposto il mutamento del rito, ex art. 426 c.p.c., ed integrato il contraddittorio nei confronti di alcuni terzi intervenuti (Fornasier Renata, Ipercop srl e Le.go spa) erroneamente non evocati nel giudizio d'appello, l'adita Corte emanava, quindi, la sentenza oggi oggetto di gravame con la quale ha, a sua volta, rigettato il proposto gravame.

\* \*

**§ 3. - La sentenza n. 52/15 della Corte di Appello di Trieste.**

Con la sentenza, oggetto del presente ricorso per Cassazione, la Corte d'appello di Trieste non ha sollevato la richiesta questione di legittimità costituzionale, ancora una volta disattendendo le censure di legittimità costituzionale sollevate e non accogliendo l'eccezione di illegittimità della dell'ordinanza ingiunzione opposta per violazione dell'art. 1180 c.c.

Quanto al primo profilo, secondo la Corte territoriale il sistema della ritenuta alla fonte risponde vuoi all'interesse fiscale dell'immediata percezione delle somme sia a criteri di tecnica tributaria che ne agevolano il prelievo. Né le lamentate prestazioni di *facere* a carico del datore di lavoro sarebbero incostituzionali, visto che trovano il loro fondamento nella legge e non possono così sorgere dubbi sulla ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza impugnata, pag. 8-9-10).

Quanto al secondo profilo, il rifiuto di adempimento da parte del terzo trova giustificazione proprio nell'interesse all'ordinario svolgimento del rapporto tributario e/o previdenziale, la cui natura eminentemente pubblicistica appare meritevole di tutela e di condivisione (sentenza impugnata, pag. 11).

Nel frattempo, si porta doverosamente a conoscenza l'adita Ecc.ma Corte di Cassazione che il dott. Fidenato è stato rinviato a giudizio, davanti al Tribunale Penale di Pordenone, per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e 37 della L. n. 689/1981, in quanto in qualità di Presidente dell'associazione Agricoltori Federati ometteva di presentare la denuncia obbligatoria delle retribuzioni dei lavoratori relativamente ai mesi di dicembre 2009 e dicembre 2010 con relativo omesso versamento di contributi e quindi del delitto p.e.p. dall'art. 81 cpv c.p. e dall'art. 2 comma 1 bis della Legge 638/1983 perché, sempre quale Presidente

dell'Associazione Agricoltori Federati, ometteva di versare le quote contributive trattenute ai lavoratori dipendenti relativamente ai mesi dal giugno 2009 al febbraio 2011 (RGNR n. 3999/2011).

Il dott. Fidenato è stato, tuttavia, assolto perché «perché il fatto non costituisce reato», con sentenza del 6/7/2015.

Ci si riserva di depositare la relativa sentenza essendo alla data di notificazione del presente ricorso ancora pendenti i termini per la stesura della motivazione.

\* \*

#### § 4. I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

La predetta decisione si ritiene illegittima ed ingiusta, oltre che gravatoria, e viene, pertanto, impugnata avanti Codesta Ecc.ma Suprema Corte per tutti i

#### MOTIVI

di diritto che ora si passano ad esporre.

*1° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 2115 c.c., e dell'art. 19 L. n. 218/1952 in relazione agli artt. 2 e 23 Costituzione; violazione dell'art. 132 e 112 c.p.c. ed anche dell'art. 115 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla previsione dell'art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.).*

L'art. 23 Cost. così recita: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Per l'interpretazione di tale fondamentale disposizione costituzionale ci si permette di richiamare autorevole dottrina secondo cui «...la collocazione della norma nella topografia costituzionale lascia intendere che tale disposizione vada letta come clausola finale di garanzia, tesa a completare per le

*prestazioni personali le libertà negative fissate dagli art. 13 e seguenti, mentre per le libertà economiche, fissate dall'art. 41 Cost., si tratterebbe di un espresso riconoscimento della sfera di relativa intangibilità delle libertà medesime che proprio nell'art. 23 compaiono chiaramente ed espressamente nella parte della Costituzione dedicata alle garanzie fondamentali. L'art. 23 della Cost. sarebbe quindi non una norma sopraordinata, ma una norma coesistente al sistema delle garanzie delle libertà personali ed economiche e manterrebbe la primaria funzione di garanzia dei diritti individuali* (così si legge in *Commentario breve alla Costituzione* a cura di BARTOLE-BIN, Padova, 2008, pag. 197).

Ci si permette di richiamare la posizione espressa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/1957, secondo cui la norma in questione è ritenuta «*intesa alla tutela della libertà e della proprietà individuale*».

Ne consegue che tale disposizione pone dei limiti invalicabili oltre i quali neppure la legge può imporre prestazioni personali tali da vanificare l'effettivo godimento dei diritti di libertà e proprietà individuale.

Ciò detto, nel caso di specie – quello della legislazione che impone al datore di lavoro di adempiere gli obblighi contributivi per conto dei propri lavoratori, di agire cioè come loro professionisti e impiegati nella materia *de qua* – si presenta la **violazione dell'art. 23 Cost.**, in quanto diretto ad imporre degli obblighi personali (prestazioni di *facere*) nei confronti dei propri dipendenti che, per il carattere permanente e invadente, comportano una significativa limitazione della libertà personale dell'imprenditore.

Ci si riferisce al supporto logistico e a tutta l'attività (*facere*) che deve essere apprestata per adempiere le pratiche burocratiche che la normativa in questione viene a comportare con l'impiego continuo e costante di energie fisiche e intellettuali, nonché di risorse finanziarie che, diversamente, sarebbero state

dirottate verso altre occupazioni o, comunque, nell'ambito della libera disponibilità del tempo e della persona.

Ci si riferisce alle seguenti attività che devono essere svolte dal datore di lavoro. In particolare, questi ogni anno deve raccogliere le indicazioni dei lavoratori circa le rispettive situazioni familiari di riferimento per le detrazioni alle quali il lavoratore ha diritto (lavoro dipendente, familiari a carico, ecc...). Ogni mese, quindi, raccolti i dati inerenti alla presenza dei suoi dipendenti, il datore deve farsi carico di calcolare i dati retributivi rilevanti ai fini del calcolo dei contributi (infatti taluni elementi devono essere esclusi dal calcolo per i contributi, quali ad esempio gli assegni familiari, le somme spese per le borse di studio, gli asili nido e le colonie a favore dei familiari dei dipendenti, il trasporto collettivo del personale anche se affidato a terzi). Questi dati vengono ogni mese comunicati all'INPS con il modello denominato "DM10" (ora sostituito dalla comunicazione *Uniemens* o *Dmag* se sono operai agricoli) per il calcolo dei contributi dovuti per ogni lavoratore. Con questi dati vengono poi calcolati i contributi, aggiornate le posizioni assicurative individuali e fiscali. Eseguiti i calcoli viene stampata una busta paga dove vengono evidenziate tutte le poste retributive, contributive e fiscali e, sulla base di tali calcoli, viene infine evidenziato un netto che corrisponde alla busta paga da pagare per quel mese al lavoratore. Con gli stessi dati viene redatta una delega di pagamento unificata (il cosiddetto modello F24); viene raccolto il denaro necessario, quindi, versati a saldo del dovuto tramite un pagamento in via telematica. A fini fiscali, poi, ogni anno il datore di lavoro è tenuto a compilare e a trasmettere il Modello 770, in cui evidenzia all'Agenzia delle Entrate le somme che ha trattenuto e, poi (in

teoria), versato alla stessa per quanto riguarda gli oneri fiscali dovuti dai dipendenti per IRPEF, Addizionale Regionale ed Addizionale Comunale.

La lesione della libertà individuale prodotta dal censurato corpo normativo - che impone un vero e proprio "lavoro obbligatorio" - è resa evidente da questa semplice considerazione comparativa. E, cioè, da un lato c'è l'imprenditore che funge da sostituto nell'adempimento degli obblighi previdenziali del dipendente (soggetto sostituito) che è costretto per atto autoritativo (estraneo alla sua volontà) a rendere al proprio dipendente (o al proprio professionista incaricato) un complesso di prestazioni e di servizi; dall'altro, ci sono altri imprenditori ed operatori economici (ci si riferisce ai consulenti del lavoro, o commercialisti o CAF) che scelgono volontariamente di svolgere quella medesima attività, a fronte della quale ricevono, ovviamente, un corrispettivo dai propri committenti.

Nel primo caso, quello dell'imprenditore che deve fungere da sostituto d'imposta, si è di fronte ad una sorta di «lavoro obbligatorio», non retribuito; nel secondo, il medesimo lavoro dei consulenti del lavoro o commercialisti o CAF, viene da questi svolto liberamente ed in termini retribuiti.

Il che, appunto, induce ad evidenziare l'ulteriore profilo di ingiustizia sociale per la diversità di trattamento riservata pur in presenza di situazioni omogenee.

\* \*

*2° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 2115 c.c., dell'art. 19 L. n. 218/1952 in relazione agli artt. 2 e 23 Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 1, Costituzione, in relazione, quale parametro interposto, all'art. 4, commi 2 e 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle*

*libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950; violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla previsione dell'art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.).*

Sotto un diverso profilo, sempre in coordinazione con l'art. 23 Cost., è ravvisabile anche la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione, quale parametro interposto, all'art. 4, commi 2 e 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950, cui è stata data attuazione con Legge 4.8.1955, n. 848.

L'art. 117, comma 1, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede che *«la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».*

Ora, è noto che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cosiddette norme CEDU) assurgono alla funzione di integrare in concreto gli obblighi internazionali dello Stato, nel rispetto dei quali la potestà legislativa va esercitata secondo il novellato art. 117, comma 1. Cost. Ci si permette di ricordare la giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano le note sentenze della Corte Cost. 24.10.2007, n. 348 e n. 349),

Nella fattispecie in esame assume decisiva importanza l'art. 4, commi 2 e 3, delle norme CEDU, il quale così dispone: *«2. nessuno può essere obbligato a compiere un lavoro forzato o obbligatorio; 2. non è considerato 'lavoro forzato o obbligatorio' ai sensi*

*del presente articolo: a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'art. 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici».*

Prima di entrare nel merito della censura di illegittimità costituzionale, è opportuno premettere che la Consulta – nelle pronunce gemelle del 2007 citate – ha affermato che il Giudice, laddove ravvisi un contrasto tra la normativa interna e quella di fonte CEDU, deve rimettere la questione alla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost.

Ora sussiste, pertanto, il contrasto tra la normativa nazionale che impone al datore di lavoro gli obblighi di *facere* più sopra descritti e quella, di fonte CEDU, recepita peraltro con legge ordinaria. Quest'ultima nega la legittimità di ogni forma di lavoro obbligatorio al di fuori delle eccezioni poc'anzi menzionate; tra le eccezioni indicate non rientra di certo il complesso di obblighi di *facere* che la legislazione previdenziale che trae origine dal R.D.L. 4.10.1935, n. 1827 impone al datore di lavoro.

Per tali ragioni, ci si permette di ricordare il rinvio alla Consulta della normativa nazionale confliggente con le norme parametro di fonte CEDU, in relazione al rinvio mobile che l'art. 117, comma 1, Cost., fa agli «obblighi internazionali».

\* \*

**3° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 2115 c.c., dell'art. 19 L. n. 218/1952 in relazione all'art.**

*41 Costituzione; violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla previsione dell'art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.).*

Sotto un ulteriore diverso profilo, sempre in coordinazione con l'art. 23 Cost., si pone la **violazione dell'art. 41 Cost.**, secondo cui «*L'iniziativa economica privata è libera*».

Orbene, un costante fardello come quello imposto dal governo alle imprese di fungere da consulente e da impiegato dei propri dipendenti che calcola e raccoglie parte della retribuzione e dei compensi per pagare, per conto di essi, i tributi e contributi previdenziali, implica (anche) una lesione della libertà di iniziativa imprenditoriale.

Ora, il contestato approccio legislativo impone all'impresa il ruolo di esattore d'imposte. Il potere pubblico, quindi, la distoglie dalla sua finalità, che è quella di produrre ricchezza per soddisfare le domande del mercato, principio ricavabile dallo stesso art. 2082 c.c. sulla definizione di imprenditore. Ne consegue che l'azione fiscale dello Stato sperpera ciò che c'è di più prezioso, cioè l'ingegno dell'imprenditore da dedicare alla ricerca di metodi per offrire alla clientela il prodotto migliore al costo minore. Tenuto conto che il piccolo imprenditore si trova in maggiori difficoltà per la ridotta organizzazione che lo stesso viene ad avere. "Sono quindi la creazione e lo sviluppo delle imprese ad esserne colpite, poiché devono superare un handicap di origine fiscale" (si cfr. SALIN P., *La tirannia fiscale*, ed. Liberilibri, Macerata, 1996).

\* \*

*4° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 2115 c.c., dell'art. 19 L. n. 218/1952 in relazione agli artt. 2 e 3 Costituzione; violazione dell'art. 132 e dell'art. 112 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla previsione dell'art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.*

In fattispecie si è perpetrata la lesione degli artt. 2 e 3 Cost.: una normativa che tiene il lavoratore nella non consapevolezza della sua reale retribuzione e, quindi, consapevolezza del valore del suo lavoro.

Le somme versate all'Ente previdenziale (sia la parte cosiddetta "padronale" che quella "salariale") sono, infatti, una parte di stipendio che non gli viene corrisposta dal datore di lavoro per essere obbligatoriamente versata nella casse di un ente previdenziale (l'INPS o Agenzia delle Entrate), ostacolando lo stesso pieno sviluppo della personalità umana, di cui all'art. 3, comma 2, Cost.

Vi è una sostanziale differenza: una cosa è versare l'intero stipendio, ad esempio € 2.500,00, al proprio dipendente (come ha deciso di fare dal gennaio del 2009 l'Associazione Agricoltori Federati di Pordenone); altra cosa è versargli, ad esempio, € 1.500,00 e trattenere il resto per dirottarlo nelle casse dello Stato e dei suoi Enti monopolisti.

È chiaro che nel primo caso il lavoratore ha la consapevolezza, dovendo a sua volta pagare tributi e contributi allo Stato e ai suoi Enti, che il valore del suo lavoro è di € 2.500,00 (tenuto conto che la parte "padronale" non appare nella busta paga ma che è anch'essa una parte di stipendio) e che una quota parte dello stesso va devoluta allo Stato sotto forma di carichi fiscali e previdenziali: in tal modo il lavoratore è informato ed educato, rendendolo consapevole della

realtà in cui vive. Nel secondo caso, tramite la contestata legislazione degli anni trenta dello scorso secolo, queste finalità vengono compromesse alla radice e, con esse, lo stesso surriferito principio di cui all'art. 3, comma 2, Cost.

Una legislazione di tale tipo si poteva eventualmente giustificare con l'istruzione di marcato analfabetismo che affliggeva la popolazione dei salariati in quell'epoca (anche se tale situazione poteva essere agevolmente superata dai sindacati dei dipendenti che avrebbero potuto sviluppare, accanto ai patronati che erano stati creati per svolgere le domande di pensione ed altro sempre in materia di assistenza, anche istituti per svolgere la funzione di calcolo delle tasse e dei contributi da versare agli Enti previsti per legge). Attualmente gli iniziali presupposti di fatto sono radicalmente cambiati: l'analfabetismo è praticamente scomparso e, in ogni caso, i lavoratori dispongono di un capillare sistema di sindacati e patronati idoneo a seguirli e orientarli in qualsivoglia pratica inerente l'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

Situazione, quella che si contesta, che si pone, tra l'altro, pure in contrasto con **l'art. 3, comma 1, Cost.**, che sancisce il fondamentale principio di eguaglianza: mentre al lavoratore autonomo è, infatti, consentito di procedere in proprio alla dichiarazione dei redditi al fine della liquidazione degli obblighi tributari e contributivi, invece la anacronistica legislazione ancora in vigore preclude analoga possibilità al lavoratore dipendente (il quale risulta penalizzato per di più dal prelievo fiscale tributario di ogni mese e non già a periodi più diluiti nel corso dell'anno come il lavoratore autonomo).

\* \*

**5° MOTIVO: violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935; dell'art. 2115 c.c., dell'art. 19 L. n. 218/1952 in**

*relazione agli artt. 3, 24, 113 Costituzione; violazione dell'art. 132 e dell'art. 112 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla previsione dell'art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.).*

Sotto un distinto profilo, ma collegato intimamente alla violazione del principio di eguaglianza, va rilevata anche la lesione del coordinato disposto dell'art. 24 e dell'art. 113 Cost.

Ci si spiega.

Il lavoratore autonomo, che non è soggetto al sostituto d'imposta, dichiara direttamente l'entità del proprio reddito ai fini dell'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, è indiscutibilmente e logicamente titolare della posizione passiva nei confronti di eventuali atti di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e previdenziale: e contro gli stessi, di conseguenza, al lavoratore autonomo è riconosciuto un pieno diritto di difesa nel rispetto del dettato degli art. 24 e 113 Cost.

Ciò è invece (e irragionevolmente) precluso al lavoratore dipendente, che non ha la minima possibilità di difesa contro atti dell'Amministrazione interferenti con la propria posizione previdenziale, essendo il rapporto previdenziale – in forza della normativa in vigore – intercorrente esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente pubblico previdenziale (come peraltro confermato da granitico orientamento della Corte di Cassazione, che assegna unicamente al datore di lavoro ... il destino previdenziale del proprio dipendente, salvo attribuire a quest'ultimo una residuale azione di risarcimento contro il datore, ove

sussistano i presupposti richiesti dal codice civile: si veda, tra le tante, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre 1993, n. 12842).

Da qui l'irragionevolezza di questa disparità di trattamento e il connesso profilo di violazione dei diritti di difesa *ex* artt. 24 e 113 Cost..

\* \*

*6° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 2115 c.c., dell'art. 19 L. n. 218/1952 in relazione agli artt. artt. 118, comma 4, 42 e 41, nonché 2 e 3 Costituzione; violazione dell'art. 132 e dell'art. 112 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla previsione dell'art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.).*

Il presente motivo di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della L. n. 218/1952 che ha ripreso la disciplina fissata dal RDL n. 1827/1935, artt. 47 e 48, in tema di sostituto d'imposta è destinato a trovare fondamento, in ragione al suo conflitto con l'ulteriore disciplina costituzionale indicata in epigrafe, al presente motivo di illegittimità costituzionale che di seguito si passa ad esporre.

Ci si riferisce, preliminarmente, al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione.

Tale disposizione rappresenta la c.d. *sussidiarietà orizzontale*, che vuole l'intervento dello Stato di portata generale, o, comunque, dell'Amministrazione per la cura degli interessi del cittadino, singolo o associato che sia, subordinato al mancato intervento del cittadino medesimo, quale soggetto diretto interessato.

Recita, infatti, la norma in questione: *«Stato, (Regioni) ... favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».*

Si presenta quindi, preliminarmente, necessario soffermarsi sul concetto di sussidiarietà, a fronte di una mancata sua definizione di fonte legislativa. A tal proposito, si farà riferimento al concetto espresso nell'enciclica *Quadragesimo anno* del 1931 di Papa PIO XI, secondo cui: *«siccome non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare ...»* - di guisa che - *«... l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle».*

Da qui il passo è breve per affermare – continua sempre l'enciclica di Papa PIO XI – che *«... è necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza...».* Ciò in ragione all'esigenza che lo Stato esegua *«con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei – leggasi, lui – spettano di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità».*

Sicché, se questo può essere definito il contenuto essenziale del principio di sussidiarietà, quest'ultimo è, pertanto, destinato ad esprimere un modo d'essere e d'atteggiarsi dello Stato, latamente inteso, nei confronti del cittadino, quale centro di imputazioni di situazioni giuridiche soggettive (diritti; obblighi; interessi; doveri).

Il che sta a significare che non vi possono essere previsioni autoritative in grado di far fare ad un terzo quello che può fare direttamente la persona interessata, alla quale, conseguentemente, non ci si può sostituire.

Il favorire l'autonoma iniziativa della persona – per utilizzare il lessico della norma costituzionale – significa predisporre gli strumenti e, comunque, le condizioni perché il singolo possa esplicitare le proprie iniziative e la propria creatività risolvendo da solo i propri problemi, con le connesse responsabilità.

All'incontro, l'Amministrazione, quale soggetto terzo, deve intervenire laddove si tratti di iniziative di interesse di portata generale, quando il cittadino, quale soggetto interessato, non sia in grado di provvedere, da solo, alle proprie esigenze, ovvero a quelle fissategli dall'Ordinamento. Del resto, favorire l'autonoma iniziativa del cittadino; in base al principio di sussidiarietà, comporta necessariamente la valorizzazione dei concetti di incoraggiamento, appoggio, di azione complementare delle scelte politico-amministrative dello Stato in funzione della tutela dell'interesse generale e, quindi, anche di quello inerente al sistema tributario ed alla perequazione delle risorse finanziarie di cui fa cenno l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. inerente alla competenza legislativa esclusiva affidata allo Stato.

Quindi, con il prevedere nell'Ordinamento vigente, puramente e semplicemente, il c.d. sostituto d'imposta, si realizza con la radicale sostituzione, ad iniziativa dello Stato, del soggetto direttamente interessato (il sostituito) con un soggetto diverso (il sostituto), si determina con ciò una radicale inversione di posizione e, con essa, il

contrasto con la relativa disposizione di cui all'art. 118, comma 4 cit. rispetto all'impostazione tenuta dal legislatore costituzionale.

Si legga, ora, il principio di sussidiarietà, costituzionalmente garantito, unitamente all'ulteriore principio costituzionale relativo alla tutela del diritto di proprietà ed ai riferimenti che ad esso fanno la Costituzione ed le altre norme del medesimo rango. Ci si riferisce:

a) agli artt. 42 e 41 della Costituzione, inerenti sia alla proprietà che alla iniziativa economica che è riconosciuta come *«libera»*. Il che sta a significare che nel tutelare l'autonomia privata possono certamente essere previste delle sottoposizioni a forme di controllo e coordinamento a fini sociali, ma l'intervento del Legislatore ordinario non può giungere fino allo snaturamento della volontà del cittadino attraverso la sovrapposizione di una volontà eteronoma, quella cioè dello Stato ovvero quella di un altro soggetto, imposta dal primo, quale, appunto, può essere quella del sostituto d'imposta, a quella propria del soggetto interessato, il sostituto, quale soggetto obbligato, persona fisica o giuridica che sia<sup>1</sup>.

b) Alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) ratificata con legge n. 898/1955 il cui art. 1 – Parte III – stabilisce che *«ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni»*. E se è ben vero che un soggetto può essere privato della sua proprietà per pubblica utilità e nelle condizioni previste

---

<sup>1</sup> Ci si permette, a tale proposito, di richiamare, sull'argomento, la posizione espressa dal TAR Lazio (III, 8-2-2003, n. 805), che ha riconosciuto come non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 11 commi 1-2-3 della legge n. 448/2001; dell'art. 7 comma 1 lett. a) n. 2) della legge n. 166/2002 in tema di fondazioni e, con riferimento ad esse, alla elencazione fatta dalla legge dei *«settori ammessi»* ed alla definizione dei *«settori rilevanti»* sempre operata dal Legislatore, con riferimento ai quali deve svolgersi l'attività delle fondazioni medesime. Scelta legislativa che opererebbe quell'indebita ed eccessiva compressione dell'autonomia privata configgendo, pertanto, con gli artt. 2, 3, 118 Cost. per quanto qui interessa, ovviamente, alla questione di cui si discute in questa sede.

dalla legge, è anche vero che ciò deve avvenire nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.

Quanto qui affermato, lo si dice in ragione al riconoscimento che alla CEDU viene data dalla Corte Costituzionale italiana nella sent. n. 348/2007 sul riconoscimento sia del diritto di proprietà come collegato ad un aspetto essenziale della personalità dell'individuo e, quindi, ricollegabile allo stesso art. 2 Cost. - in quanto, appunto, strumentale all'esplicazione della personalità dell'individuo - in quanto strumento di esplicazione di quest'ultima, sia nel riconoscimento della CEDU come vincolo derivante per l'ordinamento giuridico da un obbligo internazionale garantito ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost.

Ed in relazione a ciò, ci si permette di ricordare che ai sensi dell'art. 1, parte II, della CEDU «*Le Alte parti contraenti riconoscono ad ogni persona (soggetta alla loro giurisdizione) i diritti e le libertà definite al Titolo I della presente Convenzione*», riferendosi a tal proposito anche al diritto di proprietà ed alla libertà del suo utilizzo.

Circostanza che, inevitabilmente, è destinata a confliggere con l'impostazione normativa inerente al sostituto d'imposta che obbliga un soggetto, il sostituto, a disporre dei beni su cui dovrebbe potersi esplicare il potere dispositivo del sostituto, sia pure nel rispetto delle disposizioni di legge.

La ricostruzione sistematica inerente alla tutela degli aspetti relativi al patrimonio ed alla personalità dell'individuo ed al conseguente intervento sussidiario di soggetti estranei ad esso per la cura degli interessi di cui il primo è titolare, in base al principio di sussidiarietà, si presenta, comunque, idonea ad armonizzarsi con il contrapposto interesse pubblico sotteso alla scelta legislativa del cd. Sostituto d'imposta.

\* \*

*7° MOTIVO: violazione e falsa applicazione di legge per violazione degli artt. 1180 c.c. e dell'art. 1220 c.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 3) c.p.c.).*

Ulteriore motivo di censura riguarda l'affermazione contenuta nella gravata sentenza secondo cui il rifiuto all'adempimento del terzo trova giustificazione proprio nell'interesse all'ordinato svolgimento del rapporto tributario e/o previdenziale, la cui natura eminentemente pubblicistica appare meritevole di tutela e di condivisione (sentenza impugnata, pag. 11).

L'art. 1180 c.c. prevede che «L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione».

Nella narrativa del presente si è già spiegato come il terzo – il lavoratore – aveva richiesto al creditore (Agenzia delle Entrate) come provvedere al pagamento del debito in luogo del debitore (la ricorrente), ma che nessuna informazione è mai stata resa al terzo medesimo.

In ogni caso, anche a voler, in via del tutto ipotetica, ritenere legittimo il sistema normativo sopra censurato di incostituzionalità, va comunque ribadito che l'Associazione ricorrente – dopo aver versato tutti i contributi fino all'ultimo euro ai propri dipendenti – aveva invitato l'INPS a rivolgersi ai medesimi per ottenerne il versamento (cfr. doc. 4 e 11 fascicolo di I grado), e che tre di questi – visto il silenzio dell'Ente – avevano offerto la somma pari all'importo che essi dovevano versare fino a giugno 2009 compreso, mediante invio di libretti al portatore alla Agenzia delle Entrate di Pordenone (cfr. doc. 10 fascicolo di I grado), vedendosi restituire il tutto (cfr. doc. 11 cit.

fascicolo di I grado) e per tale motivo gli altri dipendenti avevano desistito dall'eseguire la stessa offerta.

Il pagamento era stato indirizzato all'Agenzia delle Entrate (legittimata a ricevere anche i pagamenti per conto degli altri enti, tra cui l'INPS, in forza della normativa sul modello unificato di versamento di cui al D.Lgs. n. 241/1997: circostanza questa sulla quale ERRONEAMENTE ha sorvolato il giudice di prime cure e sulla quale non è pronunciato quello d'appello) dai diretti interessati beneficiari del trattamento previdenziale: questa lo ha rifiutato in violazione dell'art. 1180, comma 1, c.c. che esprime la regola di diritto sulla efficacia estintiva del pagamento effettuato da un terzo (che in questo particolare caso è addirittura il beneficiario stesso della prestazione previdenziale futura, dovuta a fronte del versamento dei contributi: del tutto ERRONEO pertanto il rilievo del giudice di prime cure che ha ritenuto il dipendente "terzo" non abilitato ad effettuare il versamento).

Ciò detto, le successive cartelle, maggiorata di sanzioni e interessi e quant'altro, si palesa illegittima e andrà annullata se non altro per palese violazione dell'art. 1180, comma 1, c.c., anche perché l'offerta fatta ai sensi dell'art. 1220 c.c. implica l'assoluta non spettanza di sanzioni e interessi.

\* \*

*8° MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1180 c.c. e dell'art. 1220 c.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. (in relazione alla previsione dell'art. 360 co 1 n. 5) c.p.c.).*

La sentenza impugnata - come si è detto - afferma che il rifiuto all'adempimento del terzo trova giustificazione proprio nell'interesse

all'ordinato svolgimento del rapporto tributario e/o previdenziale, la cui natura eminentemente pubblicistica appare meritevole di tutela e di condivisione (sentenza impugnata, pag. 11).

Orbene, l'art. 1180 c.c. prevede che *«L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione».*

Nella narrativa del presente atto abbiamo già spiegato come il terzo – il lavoratore – aveva richiesto al creditore (Agenzia delle Entrate) come provvedere al pagamento del debito in luogo del debitore (la ricorrente), ma che nessuna informazione è mai stata resa al terzo medesimo.

La questione su cui, quindi, si è richiesto una pronuncia alla Corte territoriale era quella di ritenere illegittime le cartelle impuginate, giacché un terzo voleva adempiere in luogo del debitore, ma non è stato messo in condizioni di farlo, né il creditore ha mai indicato l'interesse a che fosse il debitore e non altri ad adempiere.

Sicché, con il motivare facendo riferimento, ancora una volta, alla bontà ed alla correttezza del sistema di esazione mediante sostituto d'imposta la Corte territoriale - ci si permette di rilevare - non ha spiegato le ragioni in virtù delle quali in fattispecie non potesse funzionare l'adempimento del terzo. Il che, appunto, rappresenta la lamentata violazione dell'art. 132 c.p.c.

\* \*

Alla luce di quanto esposto e dedotto, si prendono le seguenti

#### CONCLUSIONI:

voglia codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni istanza e deduzione contrarie, in accoglimenti di tutti i motivi sovraesposti:

**pregiudizialmente:** attese la rilevanza e la non manifesta infondatezza ex art. 23, comma 2, Legge 11.3.1953, n. 87, previa sospensione del giudizio, rimettendo al Giudice delle leggi la questione, in quanto non manifestamente infondata e rilevante agli effetti del decidere, legittimità costituzionale degli artt. 47 e 48 R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 2115 c.c., dell'art. 19 L. n. 218/1952 per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 42, 113 e 117, comma 1 (in relazione, quale parametro interposto, all'art. 4, commi 2 e 3, norme CEDU) e 118, comma 4, della Costituzione, per le ragioni indicate in atti e per le ulteriori che dovessero ravvisarsi d'ufficio a mente dell'art. 23, comma 3, Legge 11.3.1953, n. 87;

**a) in via principale:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullarsi l'impugnata sentenza, per i motivi tutti indicati, e, per l'effetto, **annullarsi** di conseguenza l'ordinanza ingiunzione opposta in primo grado (la n. 30/2012, all. 5); **in subordine:** **annullarsi** l'ordinanza ingiunzione opposta in primo grado (la n. 30/2012, all. 5) per violazione dell'art. 1180, comma 1, c.c.; **in ulteriore subordine:** **dichiararsi non dovute e, quindi, annullarsi**, le sanzioni amministrative e gli interessi di mora e tutte le voci accessorie presenti nell'ordinanza impugnata;

**b) in subordine:** annullarsi l'impugnata sentenza ed adottare ogni conseguente determinazione di legge in ordine alla prosecuzione del giudizio;

**c) in via ulteriormente subordinata:** decidere la causa anche nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., ove non ritenga necessari ulteriori accertamenti di fatto, e, pertanto, in totale riforma della sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 52/2015 oggi impugnata, accogliere le medesime conclusioni di cui alla superiore lettere a) e b).

Spese, diritti e onorari, e/o compensi professionali dei tre gradi interamente rifulsi.

Oltre al presente ricorso, debitamente notificato, all'atto della costituzione in giudizio, si provvederà all'allegazione di:

- copia autentica della sentenza n. 52/15 della Corte di Trieste, oggi impugnata;
- istanza di trasmissione del fascicolo *ex art. 369 c.p.c.*;
- fascicoli dei precedenti gradi del giudizio;
- copia dispositivo 6/7/2015;

***Dichiarazione di valore ex art. 14 co. 2 d.P.R. n. 115/2002***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. 2 d.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 21.966,70 e che pertanto il C.U. dovuto è pari ad € 237,00 x 2 = € 474,00.

*Salvis Juribus*

Pordenone-Roma, addì 10 settembre 2015

Avv. Francesco Longo



**Relazione di notificazione ex art. 1 ss legge n. 53/1994**

Il sottoscritto avvocato **Francesco Longo** procuratore di **Agricoltori Federati** (c.f. 80016590939), *ut supra* e di **Giorgio Fidenato** (c.f. FDN GRG 61C07 F144I), *ut supra*, regolarmente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la circoscrizione del Tribunale di Pordenone con delibera di data 7/05/2007 all'esercizio della facoltà di notifica di cui agli articoli 1 e 7 legge 21-1-1994 n. 53, ho oggi notificato copia del su esteso ricorso per cassazione a:

**1) REG. CRON. N. 1477 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PORDENONE, in persona del Direttore - legale rapp.te p.t. con sede in 33170 Pordenone Via Mazzini, 62, C.F. 80009080930), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste presso l'avv. Daniela Salmini in 34133 Trieste P.zza Dalmazia, 3, mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale con plico raccomandato n. 76714436432-3 accettato il alla data del timbro postale a latere dall'Ufficio Postale di Pordenone – Poste Centrali Via Santa Caterina n. 6, 33170 Pordenone.**

Avv. Francesco Longo

**2) REG. CRON. N. 1478 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PORDENONE, in persona del Direttore - legale rapp.te p.t. con sede in 33170 Pordenone Via Mazzini, 62, C.F. 80009080930), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale con plico raccomandato n. 76714436430-1 accettato il alla data del timbro postale a latere dall'Ufficio Postale di Pordenone – Poste Centrali, Via Santa Caterina n. 6, 33170 Pordenone.**


Avv. Francesco Longo



**3) REG. CRON. N. 1479 1) CREMONINI ROBERTO**, nato a Brescia il 3/7/1955 e residente in Via Agostino Gallo, 10 – Brescia (C.F. CRM RRT 55L03 B157G), quale titolare della ditta Agri 2000 di Cremonini geometra Roberto (p.iva 01784720987); **2) SERNAGLIA LUIGI**, nato il 11/5/1955 a Valdobbiadene (TV) e residente in Falcade (BL) via Molini 3 (C.F. SRN LGU 55E11 565K); **3) PORCÙ ROBERTO**, nato il 28/5/1945 a Venezia e residente in Marcon (VE) Via delle industrie 46 (C.F. PRC RRT 45H28 L736L) nella qualità di legale rapp.te p.t. della società Vabel srl con sede in Marcon (VE) Via Delle Industrie, 44 (p.iva 00673720272); **4) FORNASIER RENATA** (C.F. FRN RNT 76E58 I904S) nata a Spilimbergo (PN) il 18/5/1976 e residente in Vivaro Via Rauscedo, 7 quale titolare della omonima ditta con p.iva 01332260932; **5) I.PER.COP. SRL – UNIPERSONALE** (p.iva 02606890594) in persona del legale rapp.te p.t., società corrente in Terracina, c.da Gavoti, 18; **6) LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO – LE.GO. SPA UNIPERSONALE** (p.iva 01887980249) in persona del suo legale rapp.te p.t. società corrente in Vicenza, Viale dell'Industria, 2, tutti rappresentati e difesi per procure notarili in atti dall'avv. Sandro Scoppa del foro di Catanzaro (C.F. SCP SDR 59B12 I170Z), **tutti con domicilio eletto presso l'associazione Agricoltori Federati in 33170 Pordenone Viale L. Zanussi 3, mediante consegna di unica copia ex art. 170 c. 2 c.p.c. a mezzo del servizio postale con plico raccomandato n. 76714436350-4** accettato il alla data del timbro postale a latere dall'Ufficio Postale di Pordenone – Poste Centrali, Via Santa Caterina n. 6, 33170 Pordenone.

Avv. Francesco Longo.





N. Raccomandata

76714436350-4



# Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX. VERBA) - St. II Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si pr 1) Cremonini Roberto; 2) Sernaglia Luigi;  
3) Porcù Roberto; 4) Fornasier Renata;

5) I Per. Cop. Srl - Unipersonale;  
6) Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - Le. Go. Spa

tutti con domicilio eletto presso l'Associazione Agricoltori Federati

Viale L. Zanussi 3

C.A.P. 33170 Pordenone

DESTINATARIO

MITTENTE

VIA / PIAZZA

C.A.P.

COMUNE

PROV.

N° CIV.

SERVIZI ACCESSORI

RICHIESTI

Contrassegnare la casella interessata

33170 PORDENONE

Palazzo Mantica Cattaneo

Tel. 0434 28485 - Fax 28486

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76714436430-1



# Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX. VERBA) - St. II Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si pr **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PORDENONE**

presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12

00186 ROMA

DESTINATARIO

MITTENTE

VIA / PIAZZA

C.A.P.

COMUNE

PROV.

N° CIV.

SERVIZI ACCESSORI

RICHIESTI

Contrassegnare la casella interessata

33170 PORDENONE

Palazzo Mantica Cattaneo

Tel. 0434 28485 - Fax 28486

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76714436432-3



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex veisite) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**  
È vietat

RICEVUTA  
non ne risponde

|                                      |              |  |          |
|--------------------------------------|--------------|--|----------|
| <b>DESTINATARIO</b>                  | È            | <b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>  | Spatello |
|                                      | DI           | <b>DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PORDENONE</b>  |          |
|                                      | VI.          | <b>presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste presso P avv. Daniela Salmini</b> | N° CIV.  |
|                                      | C.           | <b>P.zza Dalmazia, 3<br/>34133 Trieste</b>   | PROV.    |
| <b>MITTENTE</b>                      | MITTENTE     |  |          |
|                                      | VIA / PIAZZA |  | N° CIV.  |
|                                      | C.A.P.       | <b>Palazzo Mantica Cattaneo</b><br>COMUNE  | PROV.    |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI          |              | <b>33170 PORDENONE</b>   |          |
| Contrasseggiare la casella intestata |              | <b>Ter. 0434 28485 - 28486 - Fax 28486</b>   |          |

Bolli  
(accettazione manuale)

TASSE